

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(AMATO)

di concerto col Ministro dell'interno

(JERVOLINO RUSSO)

col Ministro della pubblica istruzione

(BERLINGUER)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

e col Ministro per gli affari regionali

(BELLILLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1999

—————

Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Relazione tecnico-amministrativa	»	8
Disegno di legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del disegno di legge in esame rappresenta il completamento delle misure emanate con la legge 7 gennaio 1999, n. 2, ai fini del reintegro delle minori entrate realizzate dalle regioni per effetto della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET), che peraltro erano riferite all'anno 1996 e parzialmente all'anno 1997.

In tale prospettiva, con il comma 1 viene ad essere completata, in via definitiva, la compensazione delle minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1997, già in parte reintegrate ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 2 del 1999.

La conseguente autorizzazione di spesa, pertanto, è stata determinata tenendo conto sia dei dati di gettito 1997 riguardanti i tributi sopra richiamati, sia delle risorse individuate puntualmente dalla predetta legge n. 2 del 1999, ivi comprese quelle derivanti del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eccedenze evidenziate per lo stesso anno dalle regioni Molise e Campania, che hanno realizzato un gettito 1997 derivante dalla quota in libera disponibilità del tributo speciale per il deposito in discarica superiore a quello di riferimento (gettito *ex* ARIET al 31 dicembre 1995).

Al riguardo, non viene allegata alcuna tabella di ripartizione in quanto gli importi da attribuire alle singole regioni interessate verranno individuati per mera differenza tra il rispettivo importo delle minori entrate realizzate e quello attribuito, in acconto, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 2 del 1999.

Con il comma 2, invece, viene previsto il finanziamento statale in favore delle regioni a statuto ordinario con riferimento alle minori entrate che verranno realizzate per gli anni 1998 e 1999. Al fine, peraltro, di garantire comunque, fin da ora, un flusso adeguato di risorse per tali finalità, è stato previsto il consolidamento del conseguente onere da porre a carico del bilancio dello Stato facendo riferimento alla situazione rilevata a consuntivo per l'anno 1997 sulla base dei dati attestati dalle medesime regioni.

Gli importi complessivi da attribuire a tale riguardo alle regioni a statuto ordinario sono indicati nella Tabella A allegata al presente disegno di legge.

L'articolo 2 contiene disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede per le regioni Sicilia e Sardegna un concorso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con la clausola che l'onere a carico delle regioni non può essere superiore alla differenza tra l'incremento annuo delle entrate tributarie regionali e delle devoluzioni di tributi erariali rilevato a consuntivo e quello convenzionalmente calcolato applicando un tasso annuo d'incremento pari al 2 per cento. Nell'ipotesi in cui l'onere del concorso risulta superiore a tale differenza, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al rimborso spettante alla regione.

Ciò posto, per la regione Sicilia e Sardegna si è verificata tale ultima ipotesi determinando un credito a favore della Sicilia di lire 436 miliardi e a favore della Sardegna di lire 48 miliardi per gli anni dal 1996 al 1998.

Con il comma 2 dell'articolo 2, infine, si provvede ad abrogare le disposizioni riguardanti la clausola di cui sopra.

L'articolo 3 è inteso a rendere permanente l'assegnazione alle province di un contributo straordinario di 40 miliardi - attribuito nell'anno 1998 nella misura di lire 38,457 miliardi con l'articolo 5, comma 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191, - per consentire loro di sopperire ai maggiori oneri deri-

vanti dall'attuazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23; legge che, nel ridefinire le competenze in materia di edilizia scolastica, ha posto in capo alle province l'obbligo di provvedere alla fornitura e alla gestione degli edifici sedi di Istituti e scuole secondarie e superiori.

Con l'articolo 4, infine, si provvede alla copertura degli oneri recati dal provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)

ARTICOLO 1

Il comma 1 autorizza l'ulteriore spesa di lire 76.715.505.049 per la definitiva compensazione delle minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1997 per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 3, commi 24 e seguenti e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in conseguenza delle quali è stata attribuita alle regioni medesime, a decorrere dall'anno 1996, una quota in libera disponibilità a fronte del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e, con la medesima decorrenza, è stata soppressa l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET).

Il predetto onere è stato determinato sulla base dei dati di gettito attestati dalle regioni per l'anno in questione tenendo conto, altresì, delle risorse statali già assicurate al riguardo dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 gennaio 1999, n. 2, nonché di quelle derivanti dai versamenti al bilancio dello Stato da parte delle regioni Campania e Molise che hanno evidenziato, invece, per il medesimo anno, eccedenze di entrata:

Minori entrate complessive per il 1997	L. 316.654.074.990
Finanziamento statale (Articolo 1, comma 1, legge n. 2 del 1999)	» 237.382.811.365
Utilizzo eccedenze regioni Campania e Molise (da riversare in conto entrata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 2 del 1999)	» 2.555.758.576

Saldo 1997 da finanziare con il presente provvedimento	L. 76.715.505.049

Il comma 2, invece, individua il grado di partecipazione dello Stato alla copertura delle minori entrate che verranno realizzate per gli anni 1998 e 1999 per effetto delle stesse disposizioni sopra richiamate, fissando in lire 316,654 miliardi l'importo complessivo del trasferimento a tale riguardo garantito alle regioni a statuto ordinario per ciascuno degli anni 1999 e 2000, secondo gli importi individuati nella Tabella A allegata al presente provvedimento.

In sintesi, gli oneri complessivi da porre a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1999, in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, possono essere così rappresentati:

ONERI

Articolo 1, comma 1	L.	76.715.505.049
Articolo 1, comma 2	»	633.308.000.000

Totale	L.	710.023.505.049
		=====

ARTICOLO 2

Il comma 1 regola il credito delle regioni Sicilia e Sardegna determinatosi in applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, quantificato per la regione Sicilia come segue:

- l'onere posto a carico della regione per l'anno 1996 per il co-finanziamento della spesa sanitaria risulta pari a lire 2.829 miliardi, dato applicando il 35 per cento (articolo 2, comma 3, legge n. 549 del 1995) alla quota di riparto del FSN 1996 pari a lire 8.082 miliardi;

- l'onere posto a carico della regione per l'anno 1995 per il co-finanziamento della spesa sanitaria risulta, invece, pari a lire 2.021 miliardi, dato applicando il 25 per cento (articolo 34, comma 3, legge n. 724 del 1994) alla quota di riparto del FSN 1995 pari a lire 8.082 miliardi;

- il maggiore onere sopportato dalla regione per effetto dell'inasprimento della misura del concorso ammonta a lire 808 miliardi (lire 2.829 miliardi meno lire 2.021 miliardi);

- il totale complessivo delle entrate tributarie regionali, a consuntivo, ammonta a lire 9.410 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 9.970 miliardi per l'anno 1996; pertanto, l'incremento annuo «effettivo» ammonta a lire 560 miliardi;

- l'incremento «convenzionale» delle entrate tributarie calcolato applicando il tasso annuo di incremento del 2 per cento (articolo 2, comma 3, della legge n. 549 del 1995) ammonta a lire 188 miliardi (2 per cento di lire 9.410 miliardi relativi alle entrate tributarie regionali 1995);

- la differenza tra l'incremento «effettivo» delle entrate tributarie e quello «convenzionale» delle medesime ammonta a lire 372 miliardi (dato lire 560 miliardi incremento effettivo meno lire 188 miliardi di incremento convenzionale);

pertanto, considerato che il «tetto massimo» del maggiore onere, pari a lire 372 miliardi, che, a norma del citato articolo 2, comma 3, della legge n. 549 del 1995, doveva essere imputato a carico della regione per l'esercizio 1996, risulta inferiore a quello che, invece, di fatto ha sopportato, pari a lire 808 miliardi, si determina un credito della regione pari alla differenza tra i due sopra indicati importi per un ammontare di lire 436 miliardi.

Per l'anno 1997, invece, l'ipotesi di restituzione dell'eventuale maggiore onere non si è verificata; pertanto, nulla è dovuto alla regione.

Per la regione Sardegna il credito riguarda solo l'anno 1997 ed ammonta a lire 48 miliardi derivante sempre dall'applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 549 del 1995 con la stessa procedura sopra descritta per la regione Sicilia.

Il comma 2 non comporta oneri.

Pertanto, gli oneri a carico dell'anno 1999 risultano complessivamente:

(Importi in miliardi di lire)

Comma 1

Credito regione Sicilia FSN	L. (+)	436
Credito regione Sardegna FSN	L. (+)	48
		<hr/>
Totale oneri	L. (+)	484
		<hr/> <hr/>

ARTICOLO 3

L'articolo 3 prevede l'attribuzione in favore delle province di un contributo di lire 80 miliardi per l'anno 2000 e di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, per sopperire ai maggiori oneri derivanti dalle competenze loro attribuite in materia di edilizia scolastica dalla legge 11 febbraio 1996, n. 23.

RIEPILOGO ONERI DERIVANTI DAL PROVVEDIMENTO

	1999	2000	2001
Art. 1	710.023.505.049	-	-
Art. 2	484.000.000.000	-	-
Art. 3	-	80.000.000.000	40.000.000.000
TOTALE ...	1.194.023.505.049	80.000.000.000	40.000.000.000

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Le disposizioni riportate all'articolo 1 del presente disegno di legge rappresentano la logica continuazione di quelle già emanate con la legge 7 gennaio 1999, n. 2, concernente «Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET)», recependo, seppure parzialmente, data la limitazione rappresentata dalle risorse disponibili, le indicazioni di carattere programmatico inserite dal legislatore nell'ambito dell'articolo 1, comma 2, della predetta legge n. 2 del 1999.

Viene così ad essere assicurato in favore delle regioni a statuto ordinario il completo reintegro della perdita di entrata realizzata per l'anno 1997 per effetto della soppressione, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET) di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, non compensata dall'entrata in libera disponibilità relativa al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dal medesimo articolo 3, comma 24, della legge n. 549 del 1995, nonchè, nel contempo, il reintegro delle minori entrate di cui trattasi realizzate per gli anni 1998 e 1999 nella misura annua corrispondente a quella indicata nelle attestazioni prodotte dalle medesime regioni per l'anno 1997.

Con l'articolo 2 si provvede per le regioni Sicilia e Sardegna a definire i rapporti finanziari pregressi per i quali occorre intervenire in via legislativa perchè comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 3, infine, mira a lenire l'incidenza finanziaria su bilanci provinciali dei maggiori oneri conseguenti alla riforma introdotta dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, in materia di edilizia scolastica.

Si rappresenta, infine, che le norme proposte agli articoli 1, 2 e 3 del presente provvedimento non comportano impatti con la legislazione previgente, non risultano incompatibili con l'ordinamento comunitario e con quello delle autonomie locali, nè incidono sulle strutture amministrative esistenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione)

1. Per la definitiva compensazione della perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1997, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 76.715.505.049 per l'anno 1999, da attribuire alle regioni medesime tenendo conto delle risorse ad esse già destinate dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 1999, n. 2.

2. Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 1998 e 1999, in conseguenza delle disposizioni richiamate al comma 1, sono definitivamente compensate a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 nella misura di complessive lire 633.308 milioni, secondo gli importi evidenziati alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

(Regione siciliana e regione Sardegna)

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il periodo 1996-1998, è attribuita alla Regione siciliana la somma di lire 436 miliardi e alla regione Sardegna la somma di lire 48 miliardi.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto periodo dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 3.

*(Interventi in favore delle province
per l'edilizia scolastica)*

1. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata l'ulteriore spesa in favore delle province di lire 80 miliardi per l'anno 2000 e di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

2. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993-1995 per il finanziamento degli istituti scolastici, così come determinate dai decreti del Ministro dell'interno attuativi dell'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 4.

*(Copertura finanziaria
ed entrata in vigore)*

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, pari a complessive lire 1.194.024 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 40.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2000 e 2001 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 36.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 19.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e, quanto a lire 44.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 21.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A
(articolo 1, comma 2)

Compensazione della perdita di entrata realizzata per gli anni 1998 e 1999
dalle Regioni a statuto ordinario per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 48,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549

(in milioni di lire)

REGIONI	MINORI ENTRATE ANNI 1998-1999
Piemonte	93.743
Lombardia	189.584
Veneto	53.049
Liguria	23.584
Emilia-Romagna	85.872
Toscana	67.746
Marche	7.196
Umbria	656
Lazio	78.052
Abruzzo	11.164
Molise	-
Campania	-
Puglia	10
Basilicata	2.304
Calabria	20.348
TOTALE ...	633.308